

# **Imprese “elettrivore”: agevolazioni sulle forniture di energia elettrica**

Informiamo le aziende interessate che la Csea – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2025/ELT (disponibile al link <https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-9-2025-elt/>) ha reso nota l’apertura della sessione suppletiva del portale “elettrivori” per l’annualità di competenza 2025.

**Il portale telematico per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2025 in sessione suppletiva sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 26 marzo 2025.**

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2025, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni si rimandano le aziende interessate alla consultazione della precedente informativa sul tema riportata sul portale di Confapi Lecco Sondrio ([circolare n. 488 del 30 settembre 2024](#)).

Gli uffici dell’Associazione restano comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure.

(RP/rp)

---

# Risorse per la transizione energetica e digitale

La Camera di Commercio di Sondrio promuove un bando per incentivare lo sviluppo di interventi di **efficienza energetica**, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (FER), partecipazione a **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)** e **rafforzamento in ambito digitale**.

I beneficiari sono le MPMI con sede e/o unità locale produttiva iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Sondrio, che non abbiano ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili.

Si tratta di un contributo a **fondo perduto pari al 70%** delle spese ammissibili: **l'investimento minimo previsto è fissato a € 3.000**; contributo minimo € 2.100 / contributo massimo € 8.400. Regime de minimis.

## **Cosa finanzia**

### Asse 1 – Transizione Energetica

- razionalizzazione dell'utilizzo di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni di gas clima-alteranti;
- sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese a CER.

Per i servizi di consulenza l'impresa beneficiaria del contributo deve avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra Ege, Energy manager e Dottori commercialisti o avvocati iscritti all'ordine (vedere i dettagli).

### Asse 2 – Digitalizzazione

- adozione di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Transizione 5.0.

I fornitori qualificati dei servizi possono essere: DIH Digital Innovation Hub (es. ApiTech), Poli di innovazione

digitale, Centri di ricerca e centri per il trasferimento tecnologico (vedere i dettagli), Innovation manager.

Su entrambi gli assi, è finanziabile anche la **spesa per attività di formazione**, alle condizioni indicate nel bando.

Si allega il testo completo del bando che è comunque scaricabile nella [pagina camerale dedicata](#).

Le domande devono essere trasmesse **dal 25 marzo al 10 dicembre 2025**, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili, attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere “Contributi alle imprese”.

Confapi e ApiTech in particolare possono assistervi in tutte le fasi di valutazione delle opportunità, di partecipazione al bando e di svolgimento delle attività. Contattare [silvia.negri@confapi.lecco.it](mailto:silvia.negri@confapi.lecco.it).

(SN/am)

[9990\\_BF09\\_Bando\\_SONDRIO\\_Doppia\\_Transizione\\_2025.pdf](#)

[Download](#)

---

## **Rentri: formazione con l'albo gestori da marzo a giugno 2025**

Il percorso formativo organizzato dall'albo gestori è composto da una serie di webinar i cui destinatari sono gli enti e le imprese interessati a operare sul Rentri. La **partecipazione è completamente gratuita** ma al termine non è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Gli eventi sono programmati tra **marzo e giugno 2025**; nella [pagina dell'albo gestori](#) sono indicate tutte le date. Si tratta di 8 incontri monotematici, con argomenti sempre

diversi, che toccano via via vari aspetti.

Gli appuntamenti di marzo 2025 sono focalizzati su alcune specifiche situazioni, molto diffuse. La durata è di circa 60 minuti. Si invitano le imprese a scegliere e a seguire i webinar che trattano i temi applicabili alla propria situazione. Ecco di seguito le prime opportunità in tema di compilazione del FIR:

**venerdì 14 marzo, ore 11** – Come compila il fir il produttore, nel caso di **trasporto rifiuti in conto proprio**.

**lunedì 24 marzo ore 11** – Come compila il fir il produttore nel caso di **rifiuto prodotto fuori dall'unità locale** fino al deposito temporaneo.

**lunedì 7 aprile ore 11** – Come compila il fir il trasportatore quando **il produttore ne fa richiesta**.

(SN/am)

---

## **Scadenza dichiarazione MUD: 30 giugno 2025**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; la fonte è il Dpcm 29 gennaio 2025 che definisce il nuovo modello da utilizzare per le dichiarazioni riferite all'anno 2024, che contiene alcune modifiche.

La scadenza per la presentazione del MUD è fissata per sabato 28 giugno 2025, ma l'obbligo è posticipato al primo giorno lavorativo utile e cioè **lunedì 30 giugno 2025**.

Api servizi può assistere come sempre gli associati in questo adempimento, i tempi e i costi del servizio saranno comunicati nella prossima settimana.

(SN/am)

---

## **Confapi nazionale: missione imprenditoriale negli Emirati Arabi**

Informiamo le aziende associate che il 24 febbraio 2025, a Roma, il Presidente del Consiglio ha partecipato al **Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti**, a seguito dei recenti accordi siglati a margine della prima visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Al forum imprenditoriale, il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, ha firmato un **protocollo d'intesa** con il Presidente di AIM Global Foundation, Dawood Al Shezawi.

L'AIM Global Foundation è un'organizzazione internazionale con sede ad Abu Dhabi, impegnata nella promozione dello sviluppo economico globale attraverso strategie di investimento mirate e la creazione di opportunità per la crescita economica.

L'accordo mira a rafforzare la cooperazione tra Confapi e AIM Global Foundation per promuovere i legami economici tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese industriali, rappresentando così una grande opportunità per le nostre imprese, soprattutto nell'ottica di valorizzare le eccellenze delle PMI industriali italiane.

Confapi nazionale sta valutando l'ipotesi di **organizzare una missione imprenditoriale in loco**, in occasione di una conferenza internazionale organizzata da AIM che si terrà dal 7 al 9 Aprile 2025.

Le aziende interessate a partecipare possono scrivere a [comunicazione@confapi.lecco.it](mailto:comunicazione@confapi.lecco.it).

(MP/am)

---

## **Bonus pubblicità 2025: dall'1 marzo la comunicazione per accedere al credito**

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti sulla stampa, anche on line.

A partire **dal** 1° marzo, e fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le comunicazioni per l'**accesso** al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-*bis* comma 1-*quinquies* del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.

In linea generale, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno (art. 57-*bis* comma 1-*quinquies* del DL 50/2017, introdotto dall'art. 25-*bis* del DL 17/2022).

Per accedere al bonus pubblicità 2025, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la **“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’**apposita procedura** disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un **primo elenco** dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

### **Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026**

Salvo successive modifiche, dal **9 gennaio al 9 febbraio 2026** i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni

sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziato, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura **proporzionale**.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in **compensazione**, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento **F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo **“6900”**.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti **“de minimis”**.

(MF/ms)

---

# **Polizze catastrofali: in Gazzetta Ufficiale il decreto**

# attuativo

È stato pubblicato il 27 febbraio in Gazzetta Ufficiale l'atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l'operatività della disciplina sulle c.d. **polizze catastrofali**, di cui dovranno dotarsi le imprese entro il prossimo 31 marzo.

L'obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024, poi rinviato al 31 marzo 2025 dal Milleproroghe (al 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura).

L'adeguamento dei contratti deve avvenire entro **30 giorni**, in tempo per la scadenza per le imprese per adempiere l'obbligo.

Il decreto interministeriale chiarisce alcuni aspetti **operativi** della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l'adeguamento periodico dei premi, l'assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze, mentre altri elementi **dubbi** della disciplina primaria non sembrano aver trovato un espresso chiarimento.

Una prima criticità (che era stata evidenziata anche dal parere del Consiglio di Stato a cui era stata sottoposta la bozza del decreto) riguardava la **platea** dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, per cui si suggeriva di precisare su chi gravasse l'adempimento in caso di affitto e usufrutto di azienda.

La definizione dei soggetti assicurati di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) DM 18/2025 non ha chiarito questo aspetto; una indicazione, però, si può ricavare dall'art. 1-bis comma 2 DL 155/2024 ("DL fiscale" collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024, a mente del quale l'oggetto della copertura assicurativa in questione "è riferito ai beni elencati

dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, **a qualsiasi titolo** impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni".

Il riferimento è ripreso dall'art. 1 comma 1 lett. b) del DM, che definisce le immobilizzazioni come quelle di cui alla suddetta norma del codice civile, a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'**attività di impresa**.

La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l'imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.

Se ne potrebbe però anche ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l'assicurazione, quindi, in caso di **affitto d'azienda**, sarebbe l'affittuario il soggetto tenuto all'obbligo.

Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.

Sempre in relazione all'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo, l'art. 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia "tenute all'iscrizione nel **Registro delle imprese** ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile".

Il dossier della legge di bilancio 2024, nel descrivere l'operatività del Registro, riportava che "non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

Questi ultimi soggetti, in verità, sono iscritti alla sezione speciale del Registro e, in assenza di ulteriori specificazioni, non si vedono ragioni per escluderli dai destinatari della disposizione.

Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021).

Infine, non chiare appaiono le **sanzioni** che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: per l'art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

È dubbio, quindi, se l'inadempimento determini l'**esclusione** dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.

Peraltro, stando alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l'accesso alla generalità delle **misure pubbliche** di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

E' fornita , invece , una definizione delle **calamità** da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3).

Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Viene, poi, ribadito (come già previsto dal comma 104 dell'art. 1 della L. 213/2023) che i **premi** che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Si precisa che si tiene anche conto "in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).

Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi **limiti di tolleranza**, "in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse".

Le imprese che superano detto limite "cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale" (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.

Ancora, il decreto individua uno **scoperto** che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell'assicurato.

In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).

**Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni**

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un **massimale**, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).

Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal **primo rinnovo o quietanzamento** utile.

(MF/ms)

---

## **Saldo Iva 2024: versamento entro il 17 marzo 2025**

Il prossimo 17 marzo scade il termine ordinario per il versamento in un'**unica soluzione, senza maggiorazioni**, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2024. È possibile, peraltro, versare quanto dovuto avvalendosi anche di altre modalità.

Il saldo IVA relativo all'intero periodo d'imposta è determinato attraverso la liquidazione annuale effettuata nel **quadro VL** della dichiarazione.

Quest'ultimo riepiloga le operazioni che sono confluite nelle liquidazioni periodiche tenuto conto, fra l'altro, dei

versamenti e delle compensazioni operate, dell'utilizzo dei crediti riportati dall'anno precedente e dei rimborsi infrannuali chiesti.

Il versamento deve essere effettuato se d'importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003), ossia almeno pari a **11 euro**, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

In linea generale, il saldo IVA a debito deve essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo (art. 6 del DPR 542/99), come avviene nel 2025. Ai sensi della stessa disposizione, il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello **0,4%** di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere **ulteriormente differito** al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull'importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001).

Sulla base dell'impostazione che emerge dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 73/2017, si ritiene che la possibilità di differire il versamento del saldo IVA solo alle predette scadenze riguardi **tutti** i soggetti passivi IVA, inclusi i soggetti IRES, **a prescindere** dal momento:

- di chiusura del periodo d'imposta ai fini delle imposte dirette (soggetti IRES "non solari");
- di approvazione del bilancio (soggetti IRES "solari" che differiscono l'approvazione del bilancio).

In sintesi, il saldo IVA per il 2024 può essere versato entro:

- il **17 marzo** 2025 (in quanto il 16 marzo è domenica), termine ordinario;
- il **30 giugno** 2025, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all'**1,6%**);
- il **30 luglio** 2025, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al **2,0064%**).

In caso di versamento in un'**unica soluzione**, il modello F24 è compilato indicando:

- nel campo "Codice tributo", il codice "**6099**";
- nel campo "Rateazione", il codice "**0101**", tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo;
- nel campo "Anno di riferimento", il periodo d'imposta 2024;
- nel campo "Importi a debito versati", l'ammontare dell'imposta dovuta, aumentato dell'eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti.

### **Sono consentite al massimo 10 rate**

Il versamento del saldo IVA può essere anche **rateizzato**, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il **16 dicembre** dell'anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall'art. 8 del DLgs. 1/2024).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2024, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

- 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 17 marzo 2025;
- 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2025;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 luglio 2025.

Sono dovuti gli interessi mensili (**0,33%**) a partire **dalla seconda rata** (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l'eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l'interesse dovuto.

Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l'eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Per ulteriori approfondimenti sul versamento del saldo IVA relativo al 2024, si rinvia alla Procedura pratica n. 14 del 4 marzo 2025.

(MF/ms)

---

## **Uzbekistan: opportunità per le imprese italiane**

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Uzbeka (CIUZ), propone per il **prossimo 17 marzo 2025 dalle 16:30 alle 18:30** un incontro di presentazione sulle opportunità economiche e commerciali in Uzbekistan.

Un'occasione unica per conoscere le potenzialità del mercato uzbeko e i servizi offerti dalla CCIUZ a supporto delle imprese italiane.

A seguire, si terrà un aperitivo di business networking, per creare nuove connessioni e scambiare idee con altri

professionisti e imprenditori.

Per maggiori informazioni e per iscriversi [cliccare qui](#)

(MS/am)

---

## **Istat indice gennaio 2025**

Comunichiamo che l'indice Istat di gennaio 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,3 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975 % e + 1,650 %.

(MP/ms)